

Determinazione Dirigenziale

N. 1826 del 14/10/2019

Classifica: 003.09

Anno 2019

(7092775)

<i>Oggetto</i>	ALLINEAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ALLA PIU' ALTA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO DA PARTE DEI DIRIGENTI DELL'ENTE (C.D. GALLEGGIAMENTO) EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	85
<i>Centro di Costo</i>	85
<i>Resp. del Proc.</i>	dott.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

MONLAU00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco metropolitano di Firenze n. 11 del 27/09/2019 il dott. Pasquale Monea è stato nominato Segretario Generale titolare della sede;
- in data 14/10/2019 il dott. Pasquale Monea ha regolarmente preso servizio;
- le funzioni svolte dal Segretario Metropolitano sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;
- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di

spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";

- l'art.3, comma 7, del CCN 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. Galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

CHIARITO che:

- l'istituto contrattuale previsto dal citato art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 06.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Generale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale o Provinciale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale o provinciale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente, per il più alto incarico di dirigente, se superiore a quella edittalmente prevista dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- essendo, per regola generale, la graduazione retributiva delle posizioni dirigenziali direttamente correlata alla complessità strutturale delle Amministrazioni ed ai livelli di responsabilità che oggettivamente ne conseguono, la clausola contrattuale sul galleggiamento è tesa ad adeguare ai livelli di complessità gestionale che caratterizzano le Amministrazioni Locali la retribuzione di posizione del Segretario Comunale o Provinciale, che porta la responsabilità complessiva della regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente. L'introduzione della clausola del galleggiamento costituisce perciò la traduzione naturale e necessaria di doverose corrispondenze remunerative di livelli di responsabilità gestionale ed amministrativa che caratterizzano, nel suo complesso, la singola Amministrazione. Il galleggiamento remunera perciò le sole funzioni fondamentali istituzionalmente ed obbligatoriamente poste dall'art. 97 TUEL in capo al Segretario Comunale o Provinciale;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che l'ha introdotto;

RICHIAMATO il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007, nonché il CCNL 01.03.2011, valido per il biennio economico 2008 – 2009;

VISTA la tabella 3, allegata al CCNL 01.03.2011, relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali e Provinciali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'oggi vigente;

DATO ATTO che questa sede di segreteria appartiene alla classe "Città Metropolitana" e che il dott. Pasquale Monea risulta iscritto all'Albo nella fascia professionale A;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.05.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

VISTO il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008 – 2009, relativo alla nuova retribuzione di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono incaricati i Segretari Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede per la fascia professionale A una retribuzione di posizione pari a € 39.857,92 annui;

DATO ATTO che, presso questo Ente, l'importo più elevato della retribuzione di posizione riconosciuta ai Coordinatori di Capi Dipartimento ammonta ad € 57.102,87 annui;

RICHIAMATO il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'Interno – Ex AGES, ove viene chiarito che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2011, biennio economico 2000 – 2001;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire quale indennità di galleggiamento al Segretario titolare la differenza annua tra € 39.857,92 ed € 57.102,87 annui e quindi pari ad € 17.244,95 annui;

VISTI gli accordi integrativi nazionali del 22.12.2013 e del 13.01.2009;

VISTO il parere ARAN prot. n. 2203/2006 che, in risposta ad apposito quesito, afferma che, ove la maggiorazione di retribuzione di posizione venga attribuita, essa non può non essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario Comunale titolare di segreteria convenzionata;

DATO ATTO che gli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento hanno natura analoga e sono inquadrabili entrambi all'interno della retribuzione di posizione di cui alla lett. d) dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 in quanto:

- entrambi sono enunciati all'art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 rispettivamente ai commi 4 e 5;
- nessuna altra voce dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ne permette l'inquadramento all'interno della struttura della retribuzione;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Sardegna, nel parere 30/2010, considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione ("gli incrementi della retribuzione di posizione oggetto del quesito in esame, derivanti dalla maggiorazione disposta ai sensi dell'art. 41, comma IV del C.C.N.L. del 16.5.2001 e dal c.d. galleggiamento di cui all'art. 41 comma V del predetto C.C.N.L.");
- l'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ed il Ministero dell'Interno che gli è succeduto, in occasione dell'emanazione delle circolari sul fondo di mobilità per i segretari comunali e provinciali, considera gli istituti all'interno della retribuzione di posizione (cfr. Circolare prot. N. 41753 del 13/09/2011 relativamente al Fondo di mobilità per l'anno 2011), stabilendo due sottovoci, 6.bis Maggiorazione e 6.ter c.d. Galleggiamento;
- il Ministro del Lavoro nella risposta scritta, pubblicata nel fascicolo n. 027 all'Interrogazione 4 – 00172 Senato del 04/12/2007, considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione ("Diversamente da altri comparti -dirigenza del SSN, degli enti locali etc.-, peraltro, i Segretari comunali e provinciali usufruiscono di una doppia maggiorazione della retribuzione di posizione, derivante rispettivamente dall'applicazione dell'art 41, comma quarto e dell'art. 41, comma quinto");

RAVVISATA quindi l'opportunità di provvedere immediatamente alla determinazione del trattamento economico del Segretario Metropolitano come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto, con decorrenza dal 14 ottobre '19;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli enti locali, dalle norme delle leggi di stabilità degli ultimi anni;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997 n. 465;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- lo Statuto della Città Metropolitana;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ATTRIBUIRE, con decorrenza dal 14 ottobre 2019, al Segretario Generale, dott. Pasquale Monea, titolare della sede di segreteria della Città Metropolitana di Firenze, il c.d. “galleggiamento” con conseguente allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale titolare alla più alta retribuzione di posizione dirigenziale attualmente in godimento fissata a seguito dell’attuale pesatura in € 57.102,87;
3. DI DARE ATTO che la retribuzione di galleggiamento spettante al Segretario Generale viene fissata in € 17.244,95 annui per tredici mensilità;
4. DI DARE ATTO che la retribuzione di galleggiamento, pari ad € 17.244,95 lordi annuali deve intendersi quale componente della retribuzione di posizione, spettante per contratto collettivo, connessa allo svolgimento delle mansioni principali del Segretario Generale titolare della sede di segreteria della Città Metropolitana di Firenze, quale organo dirigenziale apicale dell’Amministrazione Locale;
5. DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione, come determinata per effetto del galleggiamento, sarà liquidata pro rata mensile per tredici mensilità, nel cedolino stipendiale del Segretario Generale con decorrenza dalla presa di servizio presso questo Ente in data 14 ottobre 2019;
6. DI DEMADARE al Responsabile dell’Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto;
7. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Generale, Dott. Pasquale Monea.

Firenze **14/10/2019**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”